



TRIBUNALE
ECCLESIASTICO
REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

in charitate
IUSTITIA
2016-2017

RIVISTA GIURIDICA - ANNO XXIV - XXV

COMPETENZA E PROSSIMITÀ NELLA RECENTE LEGGE DI RIFORMA DEL PROCESSO PER LA DICHIARAZIONE DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO

MONS. GIANPAOLO MONTINI
*Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica*

«Ne supra quae scripta sunt»
(1Cor 4,6)¹

Ringrazio S.E.R. Mons. Vincenzo Bertolone che mi ha gentilmente invitato a tenere questa Relazione nel contesto dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro, una felice e provvida tradizione che conferma la natura pubblica e dà visibilità alla giurisdizione ecclesiastica.

Non ho potuto declinare l'invito per le stesse ragioni per le quali solitamente non accetto impegni fuori Roma, ossia per le incombenze del mio ufficio di Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: in questo specifico caso ho avvertito che proprio tale mio ufficio mi imponeva di accettare, in quanto il Dicastero in parola è deputato dalla Costituzione Apostolica *Pastor bonus* alla cura della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa.

¹ «[...] perché impariate [...] a stare a ciò che è scritto». Il testo è ritenuto dai commentatori di difficile lettura; è del tutto improbabile che possa essere una glossa inserita da una mano esterna, scriba o copista: cf. J.M. Ross, *Not Above What is Written. A Note on 1 Cor 4⁶*, in *The Expository Times* 82 (1971) 215-217. Più probabilmente appare un testo dello stesso Paolo o di coloro con i quali Paolo polemizza; deve essere messo in stretta relazione con coloro che Paolo attacca nei primi capitoli della lettera e che pretendono di andare oltre la lettera della Sacra Scrittura in favore di una sapienza umana, che divide (cf. M.D. HOOKER, 'Beyond the Things Which Are Written': *An Examination of 1 Cor. IV, 6*, in *New Testament Studies* 10 [1963-1964] 127-132). Il monito si ritiene simile a quello espresso in Ap 22,18-19.

Saluto con deferenza tutti i presenti, in modo particolare l'Ecc.mo Moderatore del Tribunale Regionale Calabro, Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, gli Ecc.mi Presuli della Regione Ecclesiastica, corresponsabili del medesimo Foro, il Vicario giudiziale, Mons. Vincenzo Varone, che porta il *pondus diei et aestus* nonché la responsabilità individuale dell'attività del Tribunale, i giudici, difensori del vincolo e promotori di giustizia, ministri del Tribunale, i chiarissimi Avvocati, di fiducia e stabili, veri e insostituibili protagonisti dei processi di nullità matrimoniale, il Cancelliere e gli addetti di Cancelleria.

Alcune premesse

L'argomento che affronterò non può che essere incentrato sulla recente riforma del processo di nullità matrimoniale voluta da papa Francesco, almeno su un aspetto della medesima.

È di rigore al riguardo far precedere la trattazione da alcune premesse indispensabili sia intrinsecamente – cioè a partire dalla riforma – sia estrinsecamente, cioè per dissipare una certa confusione che in parte è propria di ogni legislazione ai suoi inizi, in parte è giustificata dalla molteplicità delle fonti che hanno accompagnato il primo esame di questa riforma.

La prima premessa intendo attingerla dal forte invito dell'Em.mo Prefetto della Segnatura Apostolica alla lettura della Lettera apostolica *motu proprio* data *Mitis Iudex Dominus Iesus*². Un richiamo dovuto dalla corretta ermeneutica giuridica sancita dal prescritto del can. 17:

«Leges ecclesiasticae intellegendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam [...]».

«Questa volontà del Legislatore – di vincolare l'interpretazione al testo – è la limpida manifestazione di quello che chiamerei “ottimismo gnoseologico”, fedele portato della *philosophia perennis*,

² D. MAMBERTI, *Prolusione «La scienza canonica di fronte alla legge di riforma dei processi di nullità matrimoniale. Presentazione dei lavori» pronunciata al 6° Corso di Aggiornamento in Diritto matrimoniale e processuale canonico, tenutosi alla Pontificia Università della Santa Croce dal 19 al 23 settembre 2016, di prossima pubblicazione. Attualmente si può leggere in <http://archivio.pusc.it/can/cagg16/doc> [accesso: 30.11.2016].*

secondo il quale l'uomo è in grado di esprimere nella sua parola il contenuto del suo pensiero, come il pensiero è in grado di cogliere quanto è contenuto nella realtà. La parola, allora, non nasconde, non tradisce, non altera, non è altra dal pensiero: non è deputata e non è nata per questo. La parola è capace di verità. Dalla verità come *adaequatio rei et intellectus* segue la verità quale *adaequatio verbi et intellectus*.

Non procedo oltre. Solo ho voluto far intuire come quel severo richiamo a ricorrere al testo di legge per risalire all'intelletto e alla volontà del Legislatore, unica vera causa della legge, non permette a noi giuristi della Chiesa il facile e triste, indebito e generalizzato richiamo alla schiavitù della lettera. Noi non riteniamo che il Legislatore sia chiuso e inaccessibile, ma che il Legislatore stesso ci ha detto quanto aveva da disporre e che lo ha espresso.

La fedeltà al testo ci preserva da operazioni già viste più volte in riferimento, per esempio, a testi conciliari; ci sono stati interpreti che si sono avventurati a ritenere di volta in volta il Legislatore tenuto a compromessi, per i quali "se avesse potuto avrebbe detto", "non ha detto, ma avrebbe voluto dire". Operazioni tristi per l'immagine di Legislatore che veicolano, quando non strumentali a proiettare sul Legislatore il proprio e individuale intendimento».

Questo normativo riferimento comprende anche l'avvertimento a distinguere – come fa il menzionato can. 17 – tra il richiamato criterio interpretativo e ulteriori criteri, enumerati esemplificativamente nello stesso canone, che sono subordinati alla provata insufficienza del criterio fondamentale, nonché a distinguere tra le diverse fonti del diritto, ossia a rispettare la gerarchia delle fonti.

La seconda premessa è tratta da quella scelta fondamentale di continuità che papa Francesco ha adeguatamente enfatizzato nel proemio del *motu proprio*:

«In totale sintonia con tali desideri [dei Padri sinodali], ho deciso di dare con questo Motu proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità [...] Ho fatto ciò, comunque, seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale,

e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario».

La conferma della natura giudiziaria del processo riformato è talmente grave e fondamentale che il Pontefice la premette alle stesse linee guida della riforma: ne è il presupposto. E ben si sa che cosa significa la permanenza del processo nell'ambito giudiziale: avere un giudice imparziale, sopra le parti; avere un pieno diritto di difesa riconosciuto alle parti; avere un pieno contraddittorio e, soprattutto, garantire tutto questo attraverso tutele processuali che elevano a ulteriore causa giudiziale la negazione delle stesse, ossia l'esperibilità dell'appello e della querela di nullità.

Questo presupposto della recente riforma deve essere tenuto presente in ogni passaggio interpretativo del processo rinnovato: l'intento pastorale, l'indagine preliminare e il *processus brevior* si inseriscono nell'alveo del processo giudiziale e delle sue esigenze costituzionali di chiarezza e sicurezza.

La competenza

Dalla confermata giurisdizionalità discende la individuazione del giudice competente a pronunciare la sentenza: perché sia imparziale deve essere il *giudice naturale*, ossia il giudice precostituito dalla legge³ e non già scelto dalla parte. O, se si vuole, il giudice scelto a norma del diritto dalla parte tra i giudici precostituiti dalla legge per quella determinata causa.

Il *motu proprio* conferma quindi la necessità – a pena di nullità – del giudice competente (cf. cann. 1620, nn. 1-2 e 1622, n. 5), ma muta parzialmente i titoli di competenza previsti dalla normativa precedente.

Si conferma il titolo di competenza:

- del luogo di celebrazione del matrimonio (cf. can. 1672, n. 1) –

³ Cf. al riguardo alcune suggestioni in N. PICARDI, *Il giudice naturale. Principio fondamentale a livello europeo*, in *Diritto e società* 2008, 513-560.

- quale attuazione del classico *forum contractus* (cf. can. 1411);
- del domicilio o quasi-domicilio della parte convenuta (cf. can. 1672, n. 2) – quale permanenza del classico *forum rei* (cf. can. 1407, § 3).

Il *motu proprio*, invece, innova prevedendo il *forum actoris*, sempre osteggiato da tutti i Legislatori secolari ed ecclesiastici sul presupposto del noto adagio *actor sequitur forum rei*, ossia che è opportuno favorire chi deve difendersi da un'azione giudiziaria, consentendogli di difendersi nel suo foro più vicino, quello del suo domicilio o quasi domicilio. Solitamente questo foro della parte convenuta è anche quello più vicino per lingua e mentalità, anche dei giudici che devono giudicare i fatti. Il *motu proprio* apre invece alla competenza – paritaria – anche del foro del domicilio o quasi-domicilio dell'attore. Lo avevano già fatto agli inizi degli anni Settanta le cc.dd. Norme Americane: nell'occasione aveva protestato efficacemente – tra gli altri – l'Associazione Canonistica Messicana a fronte di abusi di tribunali ecclesiastici statunitensi che citavano negli *States* a difendersi dall'accusa di matrimonio invalido parti convenute (di solito donne) che abitavano in Messico, ignare della lingua inglese e povere di mezzi per raggiungere il tribunale statunitense. Intervenne allora la Segnatura Apostolica con una normativa, poi rifluita nel Codice del 1983 (cf. can. 1673, nn. 3-4), secondo la quale il foro dell'attore era limitato al territorio della stessa Conferenza episcopale e al consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, che prima doveva essere sentita al riguardo. Ora queste cautele sono cancellate.

Il *motu proprio* innova anche semplificando il foro del maggior numero di prove, introdotto nel Codice del 1983 per correggere una norma più spinta delle cc.dd. Norme Americane⁴: ora è il tribunale che giudica se stesso quale foro del maggior numero di prove, senza che sia più necessario né il consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta né che questa al riguardo sia sentita.

Le innovazioni – come si è inteso – vanno nel senso della semplificazione e della facilitazione per la parte che intende accusare il matrimonio di nullità, trascurando la posizione della parte convenuta,

⁴ «The competence of a Tribunal of first instance shall be determined by [...] the decree of the judge to whom the petition is presented that this Tribunal is better able to judge the case than any other Tribunal» (art. 7).

ossia la parte che potenzialmente difende il vincolo matrimoniale. Si è inteso avvicinare il tribunale (criterio della prossimità) a chi vuole la nullità⁵.

Come opera in questo contesto il pur vincolante principio di prossimità⁶ posto dal *motu proprio* quale principio della riforma: «servato pro posse principio proximitatis inter iudicem et partem» (art. 7, § 1 *Ratio procedendi* [=RP])?

Opera in due direzioni, che si pongono a carico del tribunale e dei ministri dello stesso.

La prima cura deve essere nella verifica di una reale ed effettiva prossimità della parte attrice, ossia che realmente la parte attrice che invoca il *forum actoris* abbia domicilio o quasi-domicilio nel territorio di competenza del tribunale. Se, infatti, il tribunale ammettesse la propria competenza per un domicilio fittizio dell'attore, in realtà verrebbe meno anche al principio della prossimità enunciato nella riforma, in quanto ammetterebbe una causa nella quale l'attore sarebbe realmente lontano e solo fittiziamente o artificiosamente vicino. A questo riguardo si deve almeno tenere presente:

- il monito severo tuttora in vigore dell'istruzione *Dignitas conubii* agli articoli 11, §§ 1-2, 13, § 6 e 132, § 1 in merito alla verifica del domicilio e soprattutto del quasi-domicilio delle parti: in caso di dubbio al tribunale che deve verificare la propria competenza non può bastare la semplice dichiarazione delle

⁵ In un modo un po' enfatico, ma vero, c'è chi ha affermato che nella recente riforma si è affermato uno «Spirit of Favor toward Those Introducing Contention into the Sacramental Order» (W. DANIEL, *An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform of the General Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage*, in *The Jurist* 75 [2015] 453). Già prima della riforma la Segnatura Apostolica, nel concedere la proroga di competenza per il foro dell'attore, giustificava la concessione di questa grazia con la seguente motivazione: «Perpenso quod pars actrix, quae in ditione Tribunalis Regionalis Calabri degit, apud idem Forum causam expeditius prosequi posse videatur» (prot. n. 43926/10 CP; in forma simile, per esempio, prot. nn. 49952/15 CP; 49503/14 CP; 49513/14 CP; 49003/14 CP). La concessione però avveniva caso per caso, dopo studio della richiesta e con tutele specifiche stabilite nei decreti in favore della parte convenuta: cf., per esempio, nel primo caso: «Competentiam Fori Regionalis Calabri prorogandam esse et facto prorogari ut idem Tribunal causam de qua in epigrapha prosequi valeat, ea tamen mente ut mulieri conventae, servatis lege canonica servandis, expedita facultas servetur deponendi, acta causae occasione publicationis inspiciendi necnon omnia cetera peragendi quae ad exercitium iuris defensionis pertinent, in sede apta neque nimis dissita».

⁶ Esula dalla nostra indagine l'approfondimento del principio di prossimità, che appare molto più ricco del suo semplice significato geografico o topografico. Cf., per esempio, in un ambito ecclesiale, *Proximity. Methodology in Liturgical Theology*, in *Questions liturgiques* 97 (2016) 65-83: «The methodology consists of the reiteration of two simple questions: how close are things, and how are things close?» (*ibid.*, 65).

- parti, ma si richiedono idonei documenti ecclesiastici o civili, o, in mancanza di questi, altre prove;
- la preconditione affinché si dia domicilio o quasi-domicilio, ossia l'abitazione fisica (*commoratio*) in un luogo, non quale che sia, ma – come afferma la dottrina comune – «ad modum habitantium», escludendo pertanto le modalità di abitazione quale turista (in un albergo; con escursioni; per vacanza), comunque al di fuori del contesto familiare, sociale e lavorativo⁷. La giusta preoccupazione di autorevoli canonisti su abusi («turismo processuale»⁸) che potrebbero nascere dall'invocazione del quasi-domicilio dell'attore⁹, che si acquisisce con soli tre mesi di residenza o con l'intenzione di risiedervi anche solo per tre mesi

⁷ Perché si abbia *commoratio* si richiedono:

- la «*commoratio personalis seu corporalis, physica in loco residentia*» (G. MICHIELS, *Principia generalia de personis in Ecclesia. Commentarius Libri II Codicis Juris Canonici. Canones praeliminaries 87-106*, Lublin-Brasschaat 1932, 100 [= MICHIELS]): non basta la volontà, il desiderio o il programma di essere presente in un luogo, avere la proprietà o il possesso in un luogo di una casa dove abitare o aver trasferito in un luogo i propri beni o la propria attività. È necessario esserci fisicamente;

- la modalità di abitazione ordinaria, di una persona che vive in quel luogo (cf. can. 100: *incola o advena*), al modo delle persone che vivono in un luogo: «*Requiritur et sufficit ut ibi de facto personaliter resideatur, non quidem per modum visitantis aut itinerantis, sed per modum vere proprieque inhabitantis, idest quemadmodum familiarii vel originarii loci ibi habitare solent*» (MICHIELS, 100; «ad morem inhabitantium»: *ibid.*, 127);

- la abitazione diurna e notturna, anzi più notturna che diurna: «*Ex indubia autem Curiae Romanae jurisprudentia, commoratio per modum habitationis [...] potius ex nocturna quam ex diurna praesentia deducitur, ita ut non videatur sufficere habitatio in loco durante die, ex. gr. in officina, nisi ex alio capite factum verae habitationis eruatur, puta quia ibi lares habet ibique familia ejus deget*» (MICHIELS, 100); in presenza di incertezze vale di più a provare la *commoratio* la presenza notturna che quella diurna.

⁸ Così C. PEÑA GARCÍA, *El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal*, in *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del papa Francisco*, a cura dell'Asociación Española de Canonistas, Madrid 2016, 89. Il pericolo del turismo processuale è scritto nella storia processuale recente, fino ad aver costretto ad introdurre nel Codice il prescritto del can. 1488, § 2: cf. PAOLO VI, *Allocazione alla S. Romana Rota*, 28 gennaio 1978, in *AAS* 70 (1978) 183; E. ZANETTI, *Fraudolenta sottrazione di cause matrimoniali ai competenti tribunali da parte di avvocati e procuratori (can. 1488 § 2)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 20 (2007) 156-166. La prassi della Segnatura Apostolica registra tuttora numerosi interventi sanzionatori al riguardo.

⁹ Cf. soprattutto C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, in *Estudios Eclesiásticos* 90 (2015) 640-642.

Anche Autori prima della riforma più proclivi alle ragioni della parte attrice riconoscono che «this does not mean that we do not have to be sensitive to the feelings of the respondent [...] this does not mean that we can simply overlook the respondent's wishes and rights» (F.G. MORRISSEY, *The motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Canon Law Society of Great Britain & Ireland Newsletter* n. 184 [2015] 24-25), «however, the potential for abuse is increased» (P. ROBBINS, «Mitis Iudex Dominus Iesus». *Some personal reflexions and practical applications*, *ibid.*, 80).

(cf. can. 102, § 2), trova almeno parziale risposta nella appena menzionata qualificazione della *commoratio*.

La seconda cura deve essere nel rendere il più vicino possibile l'attività del tribunale alla parte (di solito la parte convenuta, che è interessata a difendere il vincolo matrimoniale) che si trova geograficamente più distante. Non si deve, infatti, dimenticare che il matrimonio è tra due persone e non raramente la grazia (processuale) concessa all'una (la prossimità per accusare il matrimonio di nullità) è la disgrazia per l'altra (la lontananza per opporsi alla nullità del matrimonio). A questo riguardo, ossia per incrementare la prossimità reale per *entrambe* le parti (i coniugi), non mancano gli strumenti processuali¹⁰, soprattutto la cooperazione tra tribunali a norma del can. 1418, espressamente ricordata e incoraggiata dall'art. 7, § 2 RP. Si tratta di strumenti già previsti che, alla luce del principio di prossimità, attendono di essere applicati con maggiore larghezza da parte del giudice, anzi direi che in forza del principio di prossimità *devono* essere applicati con maggiore larghezza, soprattutto quando richiesti dalla parte o dal difensore del vincolo. In particolare hanno grande utilità e meritano di essere ricordate:

- *le rogatorie*, ossia l'istituto processuale con il quale il tribunale competente investe un altro tribunale prossimo ad una parte o a un teste di un atto istruttorio da compiere *in loco*, rendendo più accessibile e meno estranea la partecipazione al processo;
- *le trasferte* del tribunale (cf. can. 1469, § 2, e art. 85, § 2 DC), ossia l'istituto processuale con il quale il giudice si reca dalla parte per raccogliere una prova o comunque per compiere un atto istruttorio. Il vantaggio, rispetto alle rogatorie, consiste nel fatto che si incentiva l'immediatezza del giudizio, perché l'atto istruttorio è compiuto dalla stessa persona che dovrà poi giudicare. La trasferta potrà avvenire anche fuori dal territorio del tribunale, purché vi sia la licenza del Vescovo diocesano del luogo, che indichi anche la sede per l'atto istruttorio da compiere. L'incremento delle trasferte, giustificate dall'applicazione del principio di prossimità, dovrà avere anche un corrispettivo

¹⁰ Cf., per esempio, M.J. ARROBA CONDE, *Aspectos pastorales de la reciente reforma procesal. Breve comentario al motu proprio Mrris IuiEx DoMnvus IEsus* [= Mitis iudex Dominus Iesus], in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* 97 (2016) 89.

congruo riconoscimento nel sistema di finanziamento dell'attività giudiziale;

- la pubblicazione degli atti presso la cancelleria del tribunale più vicino o addirittura in altro luogo idoneo, per esempio la parrocchia di residenza della parte (cf. art. 233, § 2 DC)¹¹.

Fino a che punto il tribunale può spingersi nell'urgere la prossimità nei casi nei quali essa non si realizza osservando le norme di competenza secondo la libera scelta della o delle parti?

È chiaro che il tribunale non può negare l'ammissione della causa (nel caso, del libello) e così violare le norme sulla competenza, se sono invocate correttamente. Il giudice che facesse questo si renderebbe in questo caso colpevole di denegata giustizia (cf. can. 1457 e art. 75, § 1 DC) ed essere punito. Può però il giudice, per esempio:

- suggerire¹² alla parte attrice, al momento di presentare il libello, l'opportunità di adire un foro più vicino e comodo per la trattazione della causa per sé, per l'altra parte o per entrambi;
- adire la Segnatura Apostolica perché conceda una proroga di competenza¹³ se nessuno dei fori competenti realizza di fatto l'auspicata prossimità;
- chiedere alla Segnatura Apostolica un trasferimento di causa¹⁴ qualora la mancanza di prossimità sia stata appositamente ricercata per mettere in difficoltà una parte.

¹¹ Cf. SSAT, *votum periti* annesso alla lettera prot. n. 48093/13 VT, 28 giugno 2013: «Animadvertitur publicationem actorum “in sede tribunalis loci ubi pars residet” (art. 233, § 2, Instr. *Dignitas connubii*) fieri **posse** “ut eius ius defensionis integrum maneat” (*ibid.*), sed **non eo ipso** nullitatem sententiae haberi ob **eiusmodi** publicationem denegatam. Quod si vero ex illa publicatione denegata in casu oriatur de facto denegatio iuris defensionis, tunc sententia vitio insanabilis nullitatis laborat».

¹² Cf. recentemente SSAT, prot. n. 49518/14 VT: si ammette che il Vicario giudiziale avverta le parti della (a suo modo di vedere) irrazionale scelta del tribunale competente (nel caso per luogo di celebrazione, mentre le parti abitano ora a mille chilometri di distanza), ma non che per questo possa restituire il libello o, dopo l'intervento della Segnatura Apostolica, considerarlo presentato non allora, ma solo ora. Capziosa è stata ritenuta una delle ragioni addotte dal Vicario giudiziale: egli nel caso non sarebbe stato “competente” a raccogliere le prove fuori dal suo territorio. Più attenzione va data, invece, alla legittimità della norma che fa soggiacere ad un regime economico più gravoso di spese processuali le parti che non risiedono nel territorio del tribunale adito: la norma (vessatoria) potrebbe essere lecita se e soltanto se debitamente pubblicata (cf. can. 1649 § 1) e se impostata su un contributo che il Vescovo diocesano del luogo dà esclusivamente ai suoi fedeli rispetto al costo reale della causa che dovrebbero sostenere.

¹³ Cf. can. 1445, § 3, n. 2; art. 115, § 1 *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae* [=LP].

¹⁴ Cf. art. 111, § 1 LP.

Il tribunale competente

Le norme sulla competenza da sé non sono in grado di realizzare la prossimità se logicamente non sono congiunte con una rete capillare di tribunali sul territorio o, se si vuole, con ambiti territoriali ristretti di competenza di ciascun tribunale.

Questa ragione, congiunta con l'oggettiva enfasi che il *motu proprio* pone sul Vescovo diocesano quale giudice nato e quale giudice maggiormente coinvolto personalmente nelle cause di nullità matrimoniale, ha prodotto la diffusa convinzione che almeno indirettamente e implicitamente il *motu proprio* ritenga il tribunale diocesano quale strumento per realizzare la prossimità¹⁵.

Prescindendo dalla questione astratta e dalla stessa possibilità o almeno pertinenza della questione astratta¹⁶, si può pacificamente affermare che nelle condizioni attuali in molte zone della Chiesa universale la prossimità che il *motu proprio* ha a cuore si può di fatto realizzare solo attraverso un'organizzazione dei tribunali diversa da quella diocesana (ossia, per esempio, con proroga di competenza ad un tribunale diocesano o interdiocesano vicino, costituzione di un tribunale interdiocesano tra diocesi vicine).

Ciò è dovuto a due ordini di ragioni.

¹⁵ Una lettura del *motu proprio* scevra da pregiudizi e secondo le norme per l'interpretazione dei testi canonici non giustifica la convinzione diffusa che la riforma abbia imposto o preferito la costituzione dei tribunali diocesani. Non è questo il luogo per dimostrare questo estesamente, ma si può fare una rapida ricognizione del testo del *motu proprio* al riguardo.

Il principio IV (*Ipse Episcopus iudex*) afferma esplicitamente solo: 1) lo sfavore che il Vescovo abbandoni il *munus iudiciale* in mano di altri; 2) l'applicazione propria (*speciatim*) di questo principio nel *processus brevior* (che, come si vedrà non ha connessione necessaria con il tribunale diocesano).

Il can. 1673, § 1 MIDI è identico al can. 1419, § 1, che fa parte del Codice del 1983 e sarebbe – secondo l'opinione vulgata – non sufficientemente centrato sul Concilio Vaticano II.

Il can. 1673, § 2 MIDI («*Episcopus pro sua dioecesi tribunal dioecesanum constituat*») è addirittura più debole dell'art. 22, § 3 DC («*Ideo omnes Episcopi pro sua dioecesi constituere debent tribunal dioecesanum*»), e addirittura nello stesso testo ammette la facoltà di accedere ad un tribunale (diocesano o interdiocesano), mentre *Dignitas connubii* ammetteva questo solo in un articolo successivo e distinto (art. 23, § 1; cf. can. 1423, § 1).

Se si accetta che la *Ratio procedendi* faccia parte del *motu proprio*, l'art. 8, §§ 1-2 rappresenta una normativa che *millies* è stata ripetuta in tempi anteriori dai Pontefici nelle Allocuzioni alla Rota Romana, dall'istruzione *Dignitas connubii* e dalla prassi della Segnatura Apostolica.

¹⁶ La questione astratta comprende infatti almeno la questione della dimensione ideale di una diocesi (cf., per esempio, S. DIANICH, *La teologia del ministero episcopale e la forma della diocesi moderna*, in *La Rivista del Clero italiano* 74 [1993] 373-383) e la strutturalità della collaborazione interdiocesana (cf. can. 447 «*munera quaedam pastoralia coniunctim*» delle Conferenze episcopali), ossia della inesistenza di diocesi autosufficienti.

La prima attiene al fatto che un numero consistente di diocesi nel breve o anche nel lungo periodo non potrà costituire *stabilmente* un proprio tribunale diocesano per carenza di personale preparato e/o per carenza di strutture e mezzi. E il principio di umana solidarietà, se non si vuole attingere al principio sacramentale della collegialità o al principio ecclesiale di comunione tra le Chiese o al principio soprannaturale di carità, impedisce alle diocesi ben fornite di personale preparato e di mezzi e strutture, di abbandonare a se stesse queste diocesi più sfortunate o semplicemente di ridotte dimensioni.

Sono stato spettatore desolato dello sconquasso realizzato in alcuni Paesi – soprattutto dell'America Latina – nei quali l'interpretazione unilaterale del *motu proprio* a favore dei tribunali diocesani ha prodotto in casi non isolati l'improvviso e immediato abbandono dei tribunali regionali o interdiocesani da parte della sede metropolitana, che ha formato un tribunale arcidiocesano o metropolitano per i propri fedeli, abbandonando le diocesi della provincia ad un improbabile futuro con un tribunale diocesano¹⁷.

La comunione tra i Vescovi diocesani in ambito giudiziario è necessaria in molti contesti geografici, anche perché non si tratta che ogni diocesi abbia un tribunale purchessia, ma un tribunale *stabile*¹⁸ e in grado di funzionare dignitosamente e seriamente¹⁹. Ne è segno che

¹⁷ La reazione della Segnatura Apostolica, se e quando è stata avvertita di tale sconquasso, è stata piuttosto dura, conformemente alla gravità della situazione: «Por el oficio de proveer a la recta administración de la justicia en la Iglesia, que compete a este Supremo Tribunal (cfr. artt. 121 y 124, n. 1 Cost. Apost. *Pastor bonus*), esta Signatura Apostólica le recuerda que:

- la reforma del proceso de nulidad matrimonial querida por el Sumo Pontífice tiene en uno de sus fundamentos la promoción de la celeridad de los procesos: la cesación, por tanto, de la actividad del tribunal interdiocesano de [...], antes de la constitución de los tribunales diocesanos de las diócesis que lo componen, **contradice en modo evidente e irracional la voluntad del Sumo Pontífice**, porque no todas las diócesis cuentan con un propio Tribunal diocesano; y establece que:

- hasta el momento en que todas y cada una de las diócesis que componen el Tribunal Interdiocesano de [...], los Tribunales diocesanos sean constituidos y efectivamente operativos, **el Tribunal Interdiocesano de [...] continúa a ser plenamente competente y operativo en recibir los escritos de demanda introductorios y tratar las causas**» (SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Lettera*, 22 aprile 2016, prot. n. 2355/16 SAT, p. 1; cf pure allo stesso Vescovo Moderatore, *Lettera*, 4 maggio 2016, prot. n. 2355/16 SAT).

¹⁸ È giunta in Segnatura Apostolica la richiesta di un Vescovo diocesano del Brasile per costituire un tribunale diocesano: aveva la disponibilità per un Vicario giudiziale con titolo accademico e chiedeva la dispensa dal titolo per un difensore del vincolo. Nelle more dell'esame della dispensa il candidato Vicario giudiziale era nominato Vescovo di una diocesi e sfumava ovviamente il progetto.

¹⁹ Attualmente la prassi della Segnatura Apostolica si è attestata nel richiedere per la costituzione di un tribunale diocesano la disponibilità almeno di un Vicario giudiziale e di un difensore

in non poche zone della Chiesa il *motu proprio* è stato interpretato in un modo che ritengo curioso: la riforma vuole tribunali diocesani, quindi lasciamo il tribunale regionale o interdiocesano, e formiamo due o tre tribunale interdiocesani. Parrebbe che in questo modo di giustificare la scelta, in sé non irrazionale, ci sia un vizio logico. Ma tant'è: questo è quanto avviene.

La seconda ragione consiste nella pacifica capacità di prossimità del tribunale regionale o interdiocesano.

Basti qui citare qualche elemento al riguardo:

- la previsione dell'art. 23, § 2 DC: «Nel caso (di un tribunale interdiocesano) il Vescovo nella propria diocesi può costituire una sezione istruttoria con uno o più uditori e un notaio, per la raccolta delle prove e per la notificazione degli atti»²⁰; l'uditore può non possedere il titolo accademico in diritto canonico (cf. can. 1428) e il notaio può essere il medesimo della curia diocesana;
- le riuscite esperienze di sezioni istruttorie sparse per il territorio del tribunale interdiocesano: si tratta di organizzazioni diverse, che vanno da strutture che hanno le caratteristiche di sezioni del tribunale interdiocesano stesso (nelle quali anche si riunisce il collegio per definire le cause) a strutture più semplici e precarie, che si attivano all'occorrenza, utilizzando le comuni risorse di una curia diocesana. In Italia l'esperienza più avanzata, accentuata e sperimentata di sedi istruttorie locali è quella del Tribunale Regionale Triveneto²¹.

I *processus breviores*

Una peculiare prossimità realizzano nella recente riforma i *processus breviores* di fronte al Vescovo diocesano. Prossimità che nel

del vincolo provvisti di titolo accademico.

²⁰ La Segnatura Apostolica propone una norma simile nei decreti di erezione dei tribunali interdiocesani e anche nei decreti con i quali si concede la proroga di competenza.

²¹ Cf alcuni dati al riguardo in *Cinquant'anni di cause matrimoniali. Storia del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto (1940-1990)*, a cura di C. Zaggia, Conselve (PD), s.d., soprattutto pp. 17-21; 313-333.

caso si riveste anche di caratteri ecclesiali (è il «proprio» Vescovo che decide), psicologici (vi sono meno barriere di forma) e temporali (l'*iter* è più breve).

La novità e l'appetibilità di questa nuova forma processuale richiedono alcune chiarificazioni in ordine alla competenza. Per comodità si enunceranno dei principi e seguiranno brevi spiegazioni.

La giudizialità del processus brevior

Nel *processus brevior* il Vescovo è giudice e – secondo una espressione classica²² – il Vescovo *pro tribunali sedet*: proferisce la sentenza.

Nell'*iter* del *processus brevior* prescritto dal *motu proprio* si prevede che il Vescovo diocesano, ricevuti e studiati gli atti:

- 1) scambi pareri con l'istruttore e l'assessore;
- 2) legga le osservazioni del difensore del vincolo e le difese delle parti;
- 3) decida o emettendo sentenza affermativa o rimandando la causa all'ordinario esame.

Tra le molte osservazioni che potrebbero essere avanzate su questa normativa, una merita la nostra attenzione: può il Vescovo estendere la sua attività giudiziaria nel *processus brevior* oltre i tre passaggi previsti nel *motu proprio*? In particolare che cosa dire di alcune prassi secondo le quali il libello è indirizzato al Vescovo stesso che valuta la sussistenza dei presupposti per il *processus brevior* e, in assenza di questi, invita le parti a recarsi presso il tribunale competente per il processo ordinario? Oppure nel caso in cui il Vescovo stesso ammetta la causa al *processus brevior*? Oppure nel caso in cui il Vescovo stesso conduca la sessione di udienza?

Sia ben inteso: non si troverà alcun canonista degno di questo nome che affermerà l'invalidità dell'attività giudiziale del Vescovo che tratti un *processus brevior* dal ricevimento del libello alla sentenza. Le ragioni sono numerose: il Vescovo è giudice-nato e la *regula iuris* «Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus» (Reg. 53, R. J., in

²² Cf. G.P. MONTINI, «Pro tribunali sedentes». La «posizione» del giudice nel processo, in J. Kowal-J. Llobell (ed.), «Iustitia et iudicium». Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, Città del Vaticano 2010, 1339-1359.

VI°), ossia se il Vescovo può dare la sentenza *a fortiori* può condurre il processo.

Nello stesso tempo, però, ogni buon canonista²³ annoterà che la predetta prassi è: 1) contraria allo spirito della legge di riforma del processo di nullità matrimoniale, la quale prevede l'intervento del Vicario giudiziale nella prima fase, dell'istruttore nella seconda e del Vescovo nella terza; 2) non può quindi diventare prassi ordinaria; 3) potrebbe generare difficoltà processuali supplementari:

«Forse, tutto ben considerato, lasciare il Vescovo libero da ogni coinvolgimento fino al momento della decisione dell'eventuale processo breve si rivela davvero la scelta più prudente ed opportuna, oltre che saldamente fondata sul testo legale»²⁴.

Il processus brevior e il tribunale interdiocesano

«Si causa instruitur penes tribunal interdioecesanum, Episcopus qui sententiam pronuntiare debet est ille loci, iuxta quem competentia ad mentem can. 1672 stabilitur. Si vero plures sint, servetur pro posse principium proximitatis inter partes et iudicem» (art. 19 RP).

²³ Cf., per esempio, Arroba: «No hay base en las normas para considerar criterio de competencia, junta a la materia, el tipo de proceso (breve o ordinario) que se solicite seguir en la demanda, de tal suerte que, en las diócesis en las que la nulidad matrimonial se trata en un tribunal interdiocesano, la demanda para un proceso *breviore* pueda ser presentada y examinada por el vicario judicial del tribunal diocesano. En las normas existe base para pensar lo contrario» (M.J. ARROBA CONDE, *Aspectos pastorales de la reciente reforma procesal*, cit., 100; cf. pure *ibid.*, 101).

²⁴ P. BIANCHI, *Criteri per l'accettazione del "processus brevior"*, relazione tenuta al 6° Corso di Aggiornamento in Diritto matrimoniale e processuale canonico, tenutosi alla Pontificia Università della Santa Croce dal 19 al 23 settembre 2016, di prossima pubblicazione. Attualmente si può leggere in <http://archivio.pusc.it/can/cagg16/doc> [accesso: 30.11.2016], 13; ed ecco le ragioni: «La complessità e la varietà dei compiti che oggi occupano un Vescovo diocesano portano a chiedersi se egli possa davvero trovare il tempo sufficiente per affrontare con la dovuta calma tale verifica, spesso non supportata da una competenza specifica sotto il profilo procedurale. La scelta del rito processuale da parte del Vescovo che poi deciderà la causa potrebbe inoltre risolversi in un condizionamento della sua stessa libertà di decisione, quasi rappresentando un implicito anticipo dell'esito della causa stessa. Nemmeno, realisticamente, si possono dimenticare le dinamiche per così dire interpersonali nelle quali il Vescovo è inserito, soprattutto nelle diocesi più piccole: gli intrecci di rapporti e di ruoli (anche pubblici) che soprattutto negli ambienti più piccoli si fanno sentire in modo deciso consiglierebbero una certa prudenza, da parte del Vescovo, nell'esporsi sin dal principio nella dinamica di un processo che lui stesso poi definirà. Infine, mentre quella del Vicario giudiziale viene presentata dalle norme come una decisione [...], a proposito del Vescovo si dice che egli, in caso di diniego della forma processuale più breve, *inviterà* gli interessati a rivolgersi al tribunale per il processo ordinario. Quale è il valore tecnico di un tale invito? Se i richiedenti non vi ottemperassero, insistendo con il Vescovo per il processo breve, *quid iuris?*» (*ibid.*, 12-13).

È una norma applicativa di grande importanza.

Essa, anzitutto e oltre ogni dubbio, determina la piena compatibilità tra tribunale interdiocesano e *processus breviores* da celebrare *coram Episcopo*. Secondo questa chiarificazione, là dove sussistono i tribunali interdiocesani i Vescovi mantengono la possibilità di celebrare *processus breviores*, secondo la seguente procedura:

- 1) il libello introduttivo della causa è presentato al Vicario giudiziale del tribunale interdiocesano²⁵;
- 2) il Vicario giudiziale²⁶ procede, *positis ponendis*, all'ammissione del libello e alla valutazione se si diano nel caso i presupposti per il *processus brevior*;
- 3) in caso affermativo indirizza il *processus brevior* al Vescovo diocesano competente, nominando intelligentemente, per quanto possibile, l'istruttore e l'assessore della medesima diocesi (cf. art. 16 RP);
- 4) il tribunale interdiocesano riceverà l'esito della decisione del Vescovo:
 - a. se sarà stata di rinvio della causa ad ordinario esame, il Vicario giudiziale la indirizzerà al tribunale competente;
 - b. se sarà stata una sentenza affermativa, la notificherà alle parti in vista della sua esecuzione o dell'invio in appello.

Il punto maggiormente problematico di questa sequela processuale è senz'altro il punto num. 3, ossia il momento nel quale il Vicario giudiziale ha verificato la presenza dei presupposti per il *processus brevior* e invia la causa al Vescovo diocesano competente.

I nodi problematici principali sono due.

Il primo attiene alla possibilità e legittimità che il Vescovo dioce-

²⁵ «No hay base en las normas para considerar criterio de competencia, junta a la materia, el tipo de proceso (breve o ordinario) que se solicite seguir en la demanda, de tal suerte que, en las diócesis en las que la nulidad matrimonial se trata en un tribunal interdiocesano, la demanda para un proceso *breviore* pueda ser presentada y examinada por el vicario judicial del tribunal diocesano. En las normas existe base para pensar lo contrario [RP 19 e 16]» (M.J. ARROBA CONDE, *Aspectos pastorales de la reciente reforma procesal*, cit., 100).

²⁶ Nulla impedisce che il tribunale interdiocesano abbia dei vicari giudiziali aggiunti delle diocesi che appartengono al medesimo tribunale interdiocesano e, in tal modo, tramite regolamento o disposizione del Vicario giudiziale, essi potranno ricevere e decidere per i libelli provenienti dalle proprie diocesi (cf. M.J. ARROBA CONDE, *Aspectos pastorales de la reciente reforma procesal*, cit., 100).

sano dia istruzioni al Vicario giudiziale (nel caso, del tribunale interdiocesano) circa l'invio di *processus breviores* di sua competenza. Il Vescovo diocesano potrebbe avvertire il Vicario giudiziale che, per esempio, egli:

- non vuole ricevere alcun *processus brevior*;
- non può ricevere:
 - più di un *processus brevior* al mese;
 - *processus breviores* per:
 - i primi mesi del suo episcopato;
 - gli ultimi mesi del suo episcopato;
- riceverà *processus breviores* solo se entrambe le parti appartengono alla sua diocesi.

Gli esempi si possono moltiplicare all'infinito, come infinite sono le variabili della realtà concreta.

Che il Vescovo diocesano (Moderatore del tribunale) possa dare istruzioni al Vicario giudiziale (del tribunale diocesano o interdiocesano) è pacifico. La posta in gioco è sceverare le istruzioni date che rientrano *intra unculas legis* ossia legittime e quelle date *contra legem*. Data la oggettiva difficoltà di discernimento e la soggettiva difficoltà da parte del Vicario giudiziale, non resta – a mio giudizio – che affidarsi all'organo deputato alla cura della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa – la Segnatura Apostolica – che, ordinariamente, potrà risolvere questo nugolo di problematiche con una proroga di competenza che consenta ai fedeli ciò che essi ambiscono a ricevere: una risposta celere da un tribunale prossimo.

Se comunque si volesse – come peraltro di dovere – ricercare criteri per risolvere la questione della discrezione del Vescovo diocesano in relazione ai *processus breviores* che gli pervengono, a mio modesto avviso, si dovrebbe lasciarsi guidare dalla natura giudiziale del *processus brevior* e quindi dalla natura di giudice del Vescovo diocesano *in casu*. In quest'ottica si deve osservare che il Vescovo-giudice:

- non può:
 - rifiutarsi di giudicare una causa legittimamente assegnatagli;
 - rinunciare a giudicare senza una giusta causa;
 - astenersi dal giudicare se non per una delle ragioni per le quali può essere ricusato (cf. can. 1448, § 1 e art. 67, § 1 DC);

- può, invece:
 - dichiararsi impedito per una giusta causa;
 - delegare il giudizio nei casi di impedimento a un giudice abilitato.

Quest'ultimo punto non ha avuto sinora una risposta globale condivisa, ma ritengo che alcuni punti della questione siano sufficientemente certi, sempre a partire dalla giudizialità del processo. Mi riferisco anzitutto alla reale esistenza di casi nei quali il Vescovo diocesano non sia in grado di giudicare per impedimento o rinuncia per giusta causa²⁷, casi che non possono essere esclusi con motivazioni più o meno accettabili²⁸. Prospettata la reale esistenza di casi di impedimento, non può che rilevarsi l'esistenza di rimedi per non lasciare senza risposta la legittima domanda dei fedeli. Il rimedio è, appunto, da un lato la potestà di giudicare nei *processus breviores* riconosciuta a tutti coloro che nel diritto sono equiparati al Vescovo diocesano (cf. cann. 381, § 2 e 368) e l'amministratore diocesano²⁹, dall'altro a coloro che – in possesso dei requisiti per essere giudici – il Vescovo diocesano delega sia *ad actum* sia *ad universitatem actuum*. Limite (per la liceità) alla delegabilità è la *ratio legis*, che ha inteso riservare al Vescovo diocesano tale giudizio³⁰.

²⁷ Un caso a sé è l'astensione (*motu proprio* o a richiesta di ricasazione) nei casi di cui al can. 1448 e art. 67, § 1 DC: in questi casi non potrebbe il Vescovo diocesano procedere a delegare *ad actum* o, più precisamente, *ad causam*, perché sarebbe inficiata anche la delega della causa di ricasazione.

²⁸ Non esiste da parte del fedele il diritto ad essere giudicato da questo Vescovo determinato, ma ad accedere – *positis ponendis* – al *processus brevior* di fronte al Vescovo diocesano a norma del diritto competente. Allo stesso modo non esiste un obbligo assoluto del Vescovo diocesano a giudicare personalmente se si ritiene del tutto impreparato in ambito canonico matrimoniale, e non è né legittima né dignitosa ogni risposta che faccia riferimento alla ratifica delle opinioni degli assessori o all'intuito evangelico che sovrasterebbe la conoscenza della legge canonica.

²⁹ Sul punto cf., per esempio, la risposta data il 12 ottobre 2015 dalla Segnatura Apostolica: «Sub nomine Episcopi dioecesiani in praescripto can. 1683 venit etiam Administrator dioecesanus, quippe qui, ad normam can. 427, § 1, potestate gaudet Episcopi dioecesiani; nam causae de quibus in can. 1683 neque ex rei natura neque ipso iure ab Administratoris dioecesiani potestate excluduntur. Patet, tamen, exercitium quoque huius potestatis ex parte Administratoris dioecesiani, si et quatenus, a principio admodum generali pendere, iuxta quod "sede vacante nihil innovetur" (can. 428, § 1)» (prot. n. 50934/15 VT). Cf. in senso analogo P. GARGARO, *Mitis Iudex and Diocesan Administrator*, in *Canon Law Society of Great Britain & Ireland Newsletter* n. 185 (2016) 36-41

³⁰ «Quamvis ordinariam jurisdictionem habentes eam valide delegare possint, licite eam delegare nequeunt nisi ex gravi causa prudenti eorum arbitrio determinanda; potestas delegandi sane cum onere conjungitur et non ad hoc datur, ut quis malitiose se exoneret» (G.

Il secondo è più semplice, ma non per questo meno rilevante. Il prescritto che si sta commentando prevede che il Vicario giudiziale del tribunale interdiocesano invii il *processus brevior* da celebrare al Vescovo del luogo «iuxta quem competentia ad mentem can. 1672 stabilitur»; e aggiunge: «Si vero plures sint, servetur pro posse principium proximitatis inter partes et iudicem» (art. 19 RP).

Perciò se si introduce la causa presso il tribunale interdiocesano, il Vescovo diocesano al quale inviare il *processus brevior* è il Vescovo diocesano della diocesi nella quale:

- il matrimonio *de quo* è stato celebrato;
- l'attore o la parte convenuta hanno il domicilio o il quasi-domicilio;
- è di fatto da raccogliere il maggior numero di prove.

Può accadere però (e non sembra raro che possa accadere) che il Vescovo diocesano competente per uno di questi titoli sia più di uno: a quale di questi il Vicario giudiziale invierà la causa per il giudizio?

Si tenga presente che in questo caso non si può invocare la prevenzione (cf. can. 1415), perché la causa è fatta propria con la citazione dal tribunale *interdiocesano*.

Quid faciendum?

Il Vicario giudiziale del tribunale interdiocesano dovrà seguire – a mio avviso – i seguenti criteri:

1. Non potrà affidare il *processus brevior* ad un Vescovo diocesano (pur competente) fuori dal territorio del tribunale interdiocesano, in quanto la competenza con la citazione si è radicata nel tribunale interdiocesano;
2. Dovrà affidare il giudizio al Vescovo diocesano (all'interno del tribunale interdiocesano) che la parte attrice eventualmente

MICHELIS, *De potestate ordinaria et delegata. Commentarius tituli V libri II Codicis Juris Canonici. Canones 196-210*, Parisiis-Tornaci Romae-Neo Eboraci 1964, 189). E ciò vale particolarmente nel caso della recente riforma delle cause di nullità matrimoniale, nella quale si è voluto enfatizzare la posizione del Vescovo diocesano.

Su questa posizione (delega in linea di principio legittima purché non generalizzata) si sono espressi seppur con accenti diversi M.J. ARROBA CONDE, *Aspectos pastorales de la reciente reforma procesal*, cit., 101; C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial*, cit., 642; W. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of "Manifest Nullity" of Marriage*, in *The Jurist* 75 (2015) 558-563.

- avrà espressamente indicato (cf. can. 1504, n. 1), dovendo ritenere che in tal modo ha indirizzato indirettamente il libello a quel Vescovo;
3. Nel caso di domanda congiunta (libello da entrambe le parti sottoscritto) il Vicario giudiziale dovrà affidare il giudizio al Vescovo diocesano eventualmente espressamente prescelto (cf. can. 1504, n. 1).

Da quanto risulta finora è auspicabile che si suggerisca alle parti che chiedono un *processus brevior* nel libello o almeno lo prevedono, che indichino la diocesi o il Vescovo «avanti al quale la causa viene introdotta» (can. 1504, n. 1).

Qualora la parte attrice o le parti litisconsorti non abbiano indicato alcunché, e i Vescovi competenti nel territorio del tribunale nel caso siano più di uno, il Vicario giudiziale si troverà sfornito di norme al riguardo³¹.

La soluzione più ragionevole appare che per questi casi – limitati e limitandi – il Vicario giudiziale nell’assegnazione delle cause dovrà seguire un *ordo*, in analogia con quanto stabilito nel can. 1425, § 3 (cf. art. 48 DC). Tale *ordo* sarà determinato tenendo utilmente conto dell’art. 19 RP: «Si vero plures sint, servetur pro posse principium proximitatis inter partes et iudicem»³². Esso terrà parimenti conto delle indicazioni dei Vescovi diocesani che compongono il tribunale interdiocesano³³.

Il processus brevior e il tribunale diocesano

Alcuni Vescovi diocesani nell’intento di essere solleciti nell’accedere alla novità prevista dalla recente riforma, ossia il *processus brevior*, hanno costituito rapidamente il tribunale diocesano solo per poter

³¹ Per la natura giudiziale del processo è da escludere di lasciare libera questa assegnazione al Vicario giudiziale.

³² L’*ordo* non è unicamente numerico in successione (1,2,3,4...), ma logico (cf., per esempio, la sequenza 1,2,3,4; 1,3,4; 1,2,3,4) e quindi può prevedere una successione condizionata a circostanze oggettive.

³³ L’autore dell’*ordo* non è specificato, neppure nel can. 1425, § 3: ciò significa che esso può essere determinato dal *coetus* dei Vescovi, dal Vescovo Moderatore del tribunale, dal regolamento del tribunale (cf. can. 1602, § 3) o dal Vicario giudiziale stesso.

celebrare i *processus breviores*. Questo è un equivoco.

Come sopra si è indicato i *processus breviores* sono pienamente compatibili con l'appartenenza di una diocesi al tribunale interdiocesano, il cui Vicario giudiziale, in presenza dei presupposti, deve trasmettere al Vescovo diocesano il *processus brevior* da decidere. Non ha canonicamente senso, pertanto, erigere un tribunale diocesano al solo scopo di poter celebrare *processus breviores*, che peraltro non sono trattati né definiti dal tribunale diocesano, ma dal Vescovo diocesano.

Tanto più se la costituzione del tribunale diocesano per i soli *processus breviores*, pretende di convivere con l'appartenenza di quella diocesi al tribunale interdiocesano e il tribunale diocesano rifiutasse di ammettere, di trattare e di definire le cause di nullità matrimoniale attraverso il processo ordinario³⁴.

Conclusione

Si vis intellegere Cajetanum, legem Thomam, ammonivano gli antichi commentatori della *Summa*.

Da quanto si è avuto occasione di osservare sopra, si ritiene che emerga con forza la necessità di leggere il *motu proprio* per comprendere correttamente quanto viene proposto a sua attuazione per l'esercizio del ministero giudiziale nelle Chiese particolari e nelle Chiese locali, nella prospettiva della migliore soluzione, che comunque è affidata «al realismo e alla prudenza operativa»³⁵.

³⁴ L'equivoco può essere sorto da alcuni testi nei quali la costituzione del tribunale diocesano, dopo la recessione della diocesi da un tribunale interdiocesano, veniva poi indiscriminatamente descritta come funzionale alla trattazione delle cause di nullità sia per processo ordinario sia per *processus brevior*, dimenticando, peraltro, che in moltissimi casi i tribunali regionali o interdiocesani hanno competenza per tutte le cause e quindi – come ammonisce la Segnatura Apostolica – i tribunali diocesani costituiti dovranno avere competenza per tutte le cause, risultando assolutamente anomalo che rimanga in capo al tribunale interdiocesano (solo) la competenza per le cause penali e *iurium* o contenziose.

³⁵ M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (<http://www.statoechiese.it/> 23 novembre 2015), 36/2015, p. 12.